

RIVISTA ITALIANA
PER LE
SCIENZE GIURIDICHE

Fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato

SOTTO GLI AUSPICI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DELLA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA

DIRETTORE

Mario Caravale

nuova serie

13

2022

ESTRATTO



JOVENE EDITORE

Il presente fascicolo è pubblicato con contributi del Dipartimento di Scienze Giuridiche e del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma.

Direttore: Mario Caravale

Direzione e redazione: Sapienza - Università di Roma - Facoltà di Giurisprudenza - Presidenza - Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma RM

Comitato di direzione: Silvia Diaz Alabart (Madrid) - Guido Alpa (Sapienza, Roma) - Mads Andenas (Oslo) - Jean Bernard Auby (Parigi) - Luisa Avitabile (Sapienza, Roma) - Sergio Bartole (Trieste) - Jurgen Basedow (Amburgo) - Andrea Biondi (Londra) - Enzo Cannizzaro (Sapienza, Roma) - Marta Cartabia (Milano) - Claudio Consolo (Sapienza, Roma) - Enrico Del Prato (Sapienza, Roma) - Oliviero Diliberto (Sapienza, Roma) - Pierre Marie Dupuy (Parigi) - Antonio Gambaro (Milano) - Yves Gaudemet (Parigi) - David Gerber (Chicago) - Jane C. Ginsburg (New York) - Stefan Grundmann (Firenze) - Riccardo Guastini (Genova) - Peter Häberle (Bayreuth) - Natalino Irti (Sapienza, Roma) - Gianni Iudica (Milano) - Erik Jayme (Heidelberg) - Guillaume Leyte (Parigi) - Hans W. Micklitz (Firenze) - Laura Moscati (Sapienza Roma) - Carlos Manuel Petit Calvo (Huelva) - Johannes M. Rainer (Salisburgo) - Filippo Reganati (Sapienza, Roma) - Jerome H. Reichman (Durhan) - Gaetano Silvestri (Messina) - Anne Lefebvre Teillard (Parigi) - Gunther Teubner (Francoforte) - Michel Troper (Parigi) - Hanns Ullrich (Monaco) - Paolo Zatti (Padova)

Redazione: Cesare Pinelli (redattore capo) - Nicola Cezzi - Fulvio Costantino

Amministrazione: JOVENE EDITORE - Via Mezzocannone 109 - 80134 Napoli NA Italia
Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87 - website: www.jovene.it - email: info@jovene.it

Abbonamento: € 35,00

Il pagamento va effettuato direttamente all'Editore: **a)** con versamento sul c.c. bancario IBAN: IT62G0307502200CC8500241520 o sul c.c.p. 14015804, indicando chiaramente gli estremi dell'abbonamento; **b)** a ricezione fattura; **c)** on line collegandosi al sito dell'Editore: www.jovene.it.

Gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'anno successivo se non disdetti con apposita segnalazione entro la scadenza.

Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all'Editore.

I contributi pubblicati in questa Rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

Direttore responsabile: Mario Caravale

ISSN 0390-6760 - Registrazione presso il Tribunale di Napoli n. 51 del 18 giugno 2010.

Stampato in Italia Printed in Italy

INDICE

PROLUSIONI

- 3 SERGIO MARCHISIO
La Prolusione di Dionisio Anzilotti sulla guerra nel diritto internazionale
- 17 DIONISIO ANZILOTTI
Il concetto moderno dello Stato e il diritto internazionale. Discorso inaugurale dell'anno accademico 1914-1915

SAGGI

- 33 GUIDO ALPA
Solidarity. A Normative Principle
- 47 PAOLO CAPPELLINI
Il diritto come esperienza. Ricordando Paolo Grossi
- 69 MARIANO ROBLES
«Rapsodie» ambientali fra «contratto» e «rimedi»
- 105 ANNALISA TRIGGIANO
Il "sogno" di una giustizia predittiva tra Seicento e Ottocento

CONSEGUENZE DELLA GUERRA IN UCRAINA

- 163 GUIDO ALPA
La legislazione di guerra. Note sulla metamorfosi del diritto privato del primo Novecento
- 183 GIOVANNI MINNUCCI
Per una rilettura del Silete theologi in munere alieno (De iure belli libri tres, I.XII) di Alberico Gentili
- 211 AURORA RASI
Il trasferimento di armamenti dall'Unione europea all'Ucraina aggredita: quale fondamento nel diritto internazionale?

- 227 ALESSANDRO ZAMPONE
Gli effetti del conflitto russo-ucraino nel settore del trasporto e della logistica nell'attuale fase della globalizzazione

IL PENSIERO E L'OPERA DI GIUSEPPE GUARINO

- 261 GAETANO AZZARITI
Guarino costituzionalista
- 277 VINCENZO CERULLI IRELLI
Spunti sulla "teoria generale del diritto" di Giuseppe Guarino
- 291 GIUSEPPE MORBIDELLI
Guarino amministrativista
- 325 MARIO PATRONO
Criticare l'Europa per costruire un'Europa migliore, ovvero Un europeista incompreso
- 341 GIULIANO AMATO
Conclusioni

RICORDI

- 349 STEFANO BELLOMO
Giuseppe Santoro Passarelli ed il suo lungo itinerario giuslavoristico, dalla stagione statutaria al "Diritto dei lavori"

RECENSIONI

- 363 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Come si diventa romani. L'espansione del potere romano in Italia, strumenti istituzionali e logiche politiche*, Jovene, Napoli, 2022 (Arnaldo Marcone)
- 367 M.R. FERRARESE, *Poteri nuovi. Privati, penetranti, opachi*, Il Mulino, Bologna, 2022 (Pierluigi Mascaro)
- 373 G. GALLONE, *Principio di riserva di umanità e funzioni amministrative. Indagine sui limiti dell'automazione decisionale tra procedimento e processo*, Cedam, Padova, 2023 (Fulvio Costantino)
- 377 T. GRECO, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Laterza, Bari-Roma, 2021 (Cesare Pinelli)

Per una rilettura del *Silete theologi in munere alieno* (*De iure belli libri tres*, I.XII) di Alberico Gentili

Giovanni Minnucci

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le prime opere di Alberico Gentili: spunti di riflessione dalla lettura dei *Dialogi* (1582) e del *De legationibus* (1585). – 3. La polemica col teologo puritano John Rainolds (1593-1594). – 4. *Silete theologi in munere alieno*: diritto teologia e religione nel *De iure belli* (1598); il *Sileant theologi* del *De nuptiis* (1601). – 5. Una elaborazione teorica conclusiva nel I Libro del *De nuptiis* (1601): le competenze del teologo e del giurista alle prese con la *secunda tabula* del *Decalogo*.

1. Premessa

È stato affermato che alla scienza dello *ius publicum europaeum* deve essere rivendicato¹ il *silete theologi in munere alieno* vergato da Alberico Gentili al termine del capitolo XII del I Libro del *De iure belli*². Si sarebbe così ottenuta la separazione della scienza del diritto dalla teologia, e la creazione dello Stato moderno come luogo di neutralizzazione del conflitto religioso che aveva sconvolto l'Europa: sconvolgimenti che, per lungo tempo, avrebbero continuato a caratterizzarne la storia. L'apostrofe del giurista italiano riformato, più volte riutilizzata e commentata da parte di studiosi delle più diverse vocazioni³, ha spesso indotto la storiografia ad approfondire il pen-

¹ C. SCHMITT, *Der nomos der Erde in Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Köln 1950 (trad. it. di E. CASTRUCI, *Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello jus publicum europaeum*, cur. F. VOLPI, Milano, 1991). Sul punto cfr., ad es., G. ITZCOVICH, *Il nomos della terra e la polemica con il positivismo giuridico*, in *Jura Gentium*, 2007, consultabile in: <https://www.juragentium.org/topics/ihil/it/itzcovic.htm>; S. PIETROPAOLI, *Mitologie del diritto internazionale moderno. Riflessioni sull'interpretazione schmittiana della genesi dello jus publicum europaeum*, in *Quaderni Fiorentini*, 2008, 480, 490.

² A. GENTILI *De iure belli libri III*, Hanoviae, excudebat Guilielmus Antonius, 1598, 92.

³ La letteratura risulta amplissima. L'espressione gentiliana è stata utilizzata come titolo anche per gli Atti di un Convegno internazionale all'interno dei quali si leggono numerosi contributi sul tema: *Silete theologi in munere alieno. Alberico Gentili e la seconda Scolastica. Atti del Convegno Internazionale*, (Padova, 20-22 novembre 2008), a cura di M. FERRONATO e L. BIANCHIN, Padova, 2011 ("Biblioteca di Lex Naturalis").

siero gentiliano sul rapporto tra diritto, teologia e religione⁴ e a studiare le opinioni di quei giuristi e teologi suoi predecessori e contemporanei, ai quali il Gentili fa spesso riferimento, anche per ampliare l'oggetto della sua indagine ai rapporti tra foro della coscienza e foro esterno⁵: temi e problemi affrontati in più opere precedenti il *De iure belli* o, ad esso, di poco successive.

Quella notissima espressione è posta a conclusione di una serie di capitoli dedicati, più o meno direttamente, ai rapporti fra diritto e religione, nei quali l'argomento risulta circoscritto al tema della guerra⁶, ed è stata oggetto, non molti anni or sono, di nuove interpretazioni circa gli effettivi destinatari⁷. Edita nel 1598⁸, quest'opera

⁴ Cfr., ad esempio, D. PANIZZA, *Alberico Gentili, giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana*, Padova 1981, 55-87 e, da ultimo, ID., *Alberico Gentili e la Scuola di Salamanca. Un contrasto di paradigma*, in *Silete theologi*, cit., 163-183, dove ulteriori indicazioni bibliografiche relative ai contributi dello stesso autore sul tema; cfr., inoltre, G. MINNUCCI, «*Silete theologi in munere alieno*». *Alberico Gentili tra diritto, teologia e religione*, Milano, 2016 e, da ultimo, R. DOMINGO and G. MINNUCCI, *Alberico Gentili and the Secularization of the Law of Nations*, in *Christianity and Global Law*, ed. by R. DOMINGO and J. WITTE Jr., Abingdon-New York, 2020, 98-111, tutti con ampie indicazioni bibliografiche.

⁵ Cfr., ad esempio, G. MINNUCCI, *Foro della coscienza e foro esterno nel pensiero giuridico della prima Età moderna*, in *Gli inizi del diritto pubblico europeo, 3. Verso la costruzione della modernità. Die Anfänge des öffentlichen Rechts, 3. Auf dem Wege zur Etablierung des öffentlichen Rechts zwischen Mittelalter und Moderne, (Trento 15-19 settembre 2009)*, (Annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento, Contributi 25), a cura di/hrsg. von G. DILCHER, D. QUAGLIONI, Bologna/Berlin, 2011, 55-86; ID., *Alberico Gentili tra diritto e teologia*, in *Diritto e religione tra passato e futuro, Atti del Convegno Internazionale (Villa Mondragone - Monte Porzio Catone, Università di Roma "Tor Vergata", 27-29 novembre 2008)*, a cura di A.C. AMATO MANGIAMELI, M.R. DI SIMONE, Roma, 2010, 95-126.

⁶ A. GENTILIS *De iure belli*, cit., 59-92: I. IX: "An bellum iustum sit pro religione"; I. X: "Si Princeps religionem bello apud suos iuste tuetur"; I. XI: "An subditi bellent contra principem ex causa religionis"; I. XII: "Vtrum sint causae naturales belli faciendi". Sul pensiero gentiliano in relazione alla guerra di religione si veda, da ultimo, M. ROSA DI SIMONE, *La guerra di religione nel pensiero di Alberico Gentili*, in *Silete theologi*, cit., 94-111 e l'ampia bibliografia ivi indicata.

⁷ "...La frase in questione è formulata nel *De iure belli*, a conclusione di un argomento a supporto della guerra preventiva contro i Turchi, avendo in mente quei teologi i cui criteri di giusta guerra erano molto più restrittivi dei suoi. Ora, in questo contesto di discorso, l'intenzione dell'autore non era certamente quella di attaccare i teologi puritani, bensì i teologi della Scuola di Salamanca...". (D. PANIZZA, *Alberico Gentili e la Scuola di Salamanca. Un contrasto di paradigma*, in *Silete theologi*, cit., 166).

⁸ Sulle opere a stampa di Alberico Gentili si veda I. MACLEAN, *Alberico Gentili. His Publishers and the Vagaries of the Book Trade between England and Germany*, in

monumentale, destinata a diventare la più nota del giurista di San Ginesio, era stata preceduta da altri testi nei quali il rapporto fra diritto, teologia e religione era stato talvolta semplicemente accennato, talaltra più o meno ampiamente trattato. A tal fine bisognerà almeno rammentare, fra le opere che videro la luce, i *De legationibus libri tres* del 1585⁹, la *De iure belli Commentatio prima* del 1588¹⁰, la *Commentatio ad legem III. Codicis de professoribus et medicis* del 1593¹¹. Nel 1601, con la pubblicazione dei *Disputationum de nuptiis libri VII*, attraverso la stesura del I Libro intitolato *Qui est de interprete*, Alberico Gentili dirà una parola definitiva sul tema¹².

Quest'ultima fatica era stata preceduta, nel biennio 1593-1594, da un serrato e talvolta aspro confronto epistolare con John Rainolds¹³, il teologo puritano che fu, a lungo, suo acerrimo avversario e, nel 1598, dalla pubblicazione del *De iure belli*, al cui contenuto sul tema si è già fatto cenno¹⁴. Un confronto epistolare quello del 1593-1594 che, se da un lato faceva seguito alle prime posizioni assunte dal giurista di San Ginesio (1582-1593), dall'altro anticipava quelli che saranno i suoi definitivi convincimenti sul tema (1598-1601): un

Learning and the Market Place. Essays in the History of the Early Modern Book, Leiden, 2009, 291-337.

⁹ A. GENTILIS *De legationibus libri tres*, Londini, excudebat Thomas Vautrollerius, 1585.

¹⁰ Cfr. A. GENTILIS *De iure belli Commentationes duae*, Lugduni Batavorum, apud Iohannem de la Croy [ma London, John Wolfe], 1589.

¹¹ A. GENTILIS I. C. Professoris Regii *Ad tit. C. de maleficis et Math. et ceter. similibus Commentarius. Item argumenti eiusdem Commentatio ad l. III C. de professorib. et medic.*, Hanoviae, apud Guilielmum Antonium. Si veda, inoltre, J.W. BINNS, *Alberico Gentili in Defense of Poetry and Acting*, in *Studies in the Renaissance*, 1972, 247, che pubblica l'edizione annotata della *Commentatio ad l. III C. de professoribus et medicis* (229-250), e la corrispondente traduzione in lingua inglese (250-272).

¹² Segnalo i seguenti capitoli: "VIII. Distinguuntur ius diuinum et humanum; IX. De theologia et religione; X. Peritiores in secunda tabula Iurisconsulti; XI. Absurde tolli secundam tabulam Iurisperitis; XII. De lege ultima secundae tabulae; XV. De theologicis quaestionibus; XVI. De auctoritate theologorum" (cfr. A. GENTILIS *Disputationum de nuptiis libri VII*, Hanoviae, Apud Guilielmum Antonium, 1601, *ad ind.*; d'ora in poi *De nuptiis*, cit.). Sul rapporto fra diritto e teologia nel *De nuptiis* cfr., da ultimo, G. MINNUCCI, *Alberico Gentili iuris interpret della prima Età Moderna*, Bologna 2011 (Archivio per la Storia del diritto medioevale e moderno; Studi e Testi 16), 19-60, 173-182.

¹³ G. MINNUCCI, *Diritto e teologia nell'Inghilterra elisabettiana. L'epistolario Gentili-Rainolds (1593-1594)*, [Studi "Pietro Rossi", 5], Napoli, ESI, 2021).

¹⁴ Cfr. *supra*, n. 6.

dibattito privato, destinato di lì a poco a diventare pubblico, nel quale i due contendenti avevano avuto modo di esprimere, progressivamente affinandole, le rispettive idee. La recente integrale pubblicazione, in testo critico, dell'epistolario fra il giurista italiano e il teologo puritano consente, pertanto, integrando quanto si era già accertato, di tornare a riflettere sul percorso teorico compiuto da Alberico Gentili nel progressivo tentativo di individuare il discrimine fra diritto e teologia, e sulla reale portata di quella apostrofe (*Silete theologi in munere alieno*); un'espressione che ancora oggi viene talvolta utilizzata senza cogliere, in profondità, le grandi questioni che vi erano sottese e il lungo cammino compiuto dal giurista italiano: un percorso che, nelle sue linee fondamentali, si cercherà di illustrare in questo scritto.

2. *Le prime opere di Alberico Gentili: spunti di riflessione dalla lettura dei Dialogi (1582) e del De legationibus (1585)*

Giunto in Inghilterra, appena ventottenne, nel 1580, Alberico Gentili, che si era abbeverato alla scienza giuridica di tradizione italiana (*mos italicus*) elaborava un testo – i *De iuris interpretibus dialogi sex* (1582)¹⁵ – che, se da un lato avrebbe potuto accreditarlo come giurista di valore negli ambienti oxoniensi, nella speranza di poter ricoprire la prestigiosa cattedra di *regius professor* di *civil law* – il che avverrà nel 1587 – dall'altro generava non pochi dissensi negli ambienti umanistici d'Oltremania¹⁶. Circa il nostro tema va qui sottolineato il fatto che il Gentili suddivideva, nettamente, il diritto civile dal diritto canonico, affermando, contestualmente, che “*Iurisconsultum et iuris interpretem solis debere libris prudentiae civilis vacare*”¹⁷: affermazione anteposta a mo' di epigrafe al primo dei sei *Dialogi* nei quali, com'è noto, egli aveva sinteticamente espresso al-

¹⁵ Per l'edizione moderna cfr. A. GENTILIS *De iuris interpretibus dialogi sex. Ad exemplar prioris editionis edidit prolegomenis notisque instruxit* G. ASTUTI, praefatus est S. RICCOBONO, Torino, 1937. Su quest'opera si veda G. ASTUTI, *Mos italicus e mos gallicus nei dialoghi “De iuris interpretibus” di Alberico Gentili*, Bologna, 1937 (Biblioteca della “Rivista di storia del diritto italiano”, 16) = in *Riv. stor. dir. it.*, 1937, 149-207, 229-347.

¹⁶ Per queste avversità, soprattutto da parte di Jean Hotman, cfr. MINNUCCI, «*Silete theologi in munere alieno*», cit., 25-82.

¹⁷ A. GENTILIS *De iuris interpretibus dialogi sex*, cit., 3.

cuni dei suoi convincimenti circa il metodo del giurista. Una profonda conoscenza del *Corpus iuris civilis* e di quei grandi giuristi del passato come Accursio e Bartolo, che alla sua interpretazione avevano dedicato ogni loro energia (“quia toti erant in iure dies ac noctes”)¹⁸, erano dunque i requisiti necessari e sufficienti per l’esercizio della sua professione; al contempo, una non troppo raffinata conoscenza del latino e una contestuale e sostanziale ignoranza del greco, della storia, della dialettica e delle altre discipline alle quali gli umanisti si stavano alacramente dedicando, non avrebbe inficiato la sua funzione di interprete del diritto¹⁹. In quest’ottica non v’era dunque, almeno apparentemente, nessuno spazio per le altre scienze, nemmeno per la teologia e per i libri sacri. Fonti, queste ultime, che il giurista di San Ginesio sembrava aver completamente escluso dall’orizzonte del giurista, ma che invece ampiamente utilizzava, nello stesso torno d’anni, nella stesura del *De papatu Romano Antichristo* (1580-1585/1591), opera per secoli inedita e solo recentemente data alle stampe²⁰, molto probabilmente concepita per dimostrare, in un ambiente che iniziava a manifestare alcune ostilità, la sua indiscutibile avversità al papato romano e la sua adesione alle dottrine riformate. Ostilità che si erano iniziate a palesare sin dall’inizio della sua vicenda inglese, e che si erano concretizzate alla metà degli anni Ottanta, subito dopo la stesura della dedicatoria della *Legalium Comitiorum Oxoniensium Actio* (1585) – che aveva generato le rimostranze del Rainolds per l’*italica levitas* che l’avrebbe caratterizzata²¹ – e la pubblicazione del *De legationibus*: testo che si caratterizzava anche per l’apprezzamento dell’opera di Niccolò Machiavelli²² – au-

¹⁸ Ivi, 4.

¹⁹ Sommarariamente riassumendolo era questo il contenuto degli ulteriori 5 titoli dei *Dialogi* (cfr. A. GENTILIS *De iuris interpretibus dialogi sex*, cit., 45, 85, 115, 149, 189).

²⁰ ALBERICI GENTILIS *De Papatu Romano Antichristo recognovit e codice autographo bodleiano D’Orville 607* GIOVANNI MINNUCCI (Archivio per la Storia del diritto medievale e moderno; Studi e Testi, 17), Milano, 2018. Per l’illustrazione dell’opera, e per i probabili motivi della sua mancata pubblicazione da parte dell’A., sia consentito rinviare ai *Prolegomena*, I-CLXII.

²¹ Lo si deduce dalla lettura di due epistole del 25 gennaio (di Rainolds a Gentili) e dell’8 febbraio 1594 (di Gentili a Rainolds). Cfr. MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., XVIII-XIX, 106, 211.

²² L’accusa di *macchiaelicus* che verrà a rivolta dal Rainolds a Gentili (cfr. MINNUCCI, «*Silite theologi in munere alieno*» cit., 164), ha origine quasi certamente dalla let-

tore assolutamente invisibile al Rainolds – e per i convincimenti di Gentili in relazione ai rapporti fra diritto, teologia e religione. Un tema, quello delle ambascerie, che non poteva essere illustrato alla luce della sola dottrina giuridica preesistente, ma anche grazie all'acquisizione, da parte di Gentili, del convincimento che il giurista, per svolgere pienamente il suo compito, aveva una ineludibile necessità di aprirsi umanisticamente alle altre scienze e discipline: un metodo che caratterizzerà la sua successiva produzione scientifica²³.

Non v'è dubbio che il *De legationibus* abbia avuto minore fortuna rispetto al *De iure belli*: testo pubblicato, com'è noto, ben tredici anni dopo la stesura del contributo gentiliano sugli ambasciatori; nondimeno alcuni passaggi relativi al nostro tema meritano di essere sottolineati perché dimostrano l'esistenza di un filo logico, e di una unità di pensiero che caratterizzerà a lungo la produzione scientifica di Gentili sul rapporto fra diritto, teologia e religione.

Sotto il titolo *De legationibus criminorum* (II.XI) il giurista italiano in esilio si domanda, infatti, se coloro i quali risultano rei di crimini contro la religione possano legittimamente svolgere la funzione di ambasciatori, giungendo alla conclusione che la *causa religionis* non può condizionare in alcun modo i loro diritti²⁴: non debbono esserci quindi barriere diplomatiche dettate dalle differenze religiose. Non v'è dubbio – come lo stesso Gentili ricorda – che la prassi, ormai instauratasi, di ambascerie fra Sovrani di religioni diverse sia un

tura del *De legationibus*, III. IX (ma una citazione, in margine, anche in III.VIII), dove il giurista di San Ginesio loda i *Discorsi* del pensatore fiorentino che costituiscono il modello per trattare le questioni etiche e politiche sotto il profilo metodologico (cfr. ivi, 84, 88-89, con rinvii alle posizioni assunte dal Rainolds; A. GENTILIS, *De legationibus libri tres*, cit., 107-111).

²³ Per un quadro d'insieme cfr., da ultimo, G. MINNUCCI, *Alberico Gentili (1552-1608)*, in *Law and the Christian Tradition in Italy, the legacy of the great jurists*, a cura di O. CONDORELLI, R. DOMINGO, London-New York, 2020 ("Law and Religion"), 281-296; ID., *Alberico Gentili a Oxford. L'esperienza, le controversie, il metodo, di un giurista italiano nell'Inghilterra elisabettiana*, in *Iura communia. Scritti in ricordo di Mario Montorzi*, a cura di D. EDIGATI, M.P. GERI, Pisa, 2022, 419-452, in part., 437-443, entrambi con ampie indicazioni bibliografiche.

²⁴ A. GENTILIS *De legationibus libri tres*, cit., II. XI, 62-63: "...Finis huius tractatus, quo causas explicamus, propter quas legatis iura non tribuuntur legationum, duas dabit mihi residuas quaestiones. Atque una de excommunicatis est: altera de eo homine, qui in principem aliquid ante commisit, quam ad illum legationem susceperit... Et ita sane iudico, ne propter religionis disidia debeant iura legationum conturbari...".

fatto consolidato²⁵, ma vi sono anche ragioni più profonde che sorreggono i suoi convincimenti.

Uno degli argomenti che il Nostro giurista utilizza a sostegno del suo punto di vista, e che esporrà pochi anni dopo anche nella *De iure belli Commentatio prima*, è costituito dalla convinzione che il diritto religioso disciplini esclusivamente i rapporti fra gli uomini e Dio, un diritto che, pertanto, non può interferire nelle relazioni umane²⁶: “...Secundum argumentum, quo ego in istam definitionem inclino, illud est: quia religionis ius hominibus cum hominibus non est, sed cum Deo. Cum Deo enim communio nobis religione intercedit: nam haec est inter homines, et Deum. ratio: quia est religio scientia diuini cultus, et habitus obseruantiae eius, quo habitu nos cum Deo deuincimur et religamur...”.

La religione, infatti, riguarda unicamente il culto divino e l’osservanza di quei precetti che a ciò ineriscono direttamente, talché i rapporti umani all’interno della comunità sotto il profilo religioso vengono disciplinati solo in ragione dei vincoli instaurati dalla stessa con Dio. Né la *communio* fra gli uomini e Dio potrebbe essere regolata dal diritto naturale che, alla luce della definizione che si rinviene

²⁵ *Ibid.*, II, XI, 63: “...Equidem scimus, Venetorum legationes ab aliis Christiani nominis principibus eodem illo tempore admissas, nunc a Pontificiis admitti, quae a Protestantibus proficiscuntur: et contra. Est et cum Maumethistis commercium legationum. Et ita sane iudico, ne propter religionis disiidia debeant iura legationum conturbari. Primum quia et nunc apud omnes sic agitur, et olim quoque actum est semper. Dixi de iis, qui se Christianos profitentur. Res explorata est, quod habent ius legationis apud Turcam Persae, qui haeretici apud Turcam sunt. De Iudaeis, qui alios, et Israelitas legationes admiserint, quid narrem, quod ignorat nemo? ...”.

²⁶ *Ibid.*, II, XI, 63, con rinvio *in marg.*: Pi. gr. 4. c. 35. Mor. Phi. (*Vniversa philosophia de Moribus*. FRANCISCO PICCOLOMINEO *senense*, in *Academia Patavina philosopho primo in Gradus decem redacta*, Venetiis, apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1594, 182, lett. A). Gentili esprimerà gli stessi concetti pochi anni dopo scrivendo la *De iure belli Commentatio prima* (A. GENTILIS *De iure belli Commentationes duae*, Lugduni Batavorum, apud Iohannem de la Croy [ma London, John Wolfe], 1589, *Commentatio prima*, D3ii, ma E3ii), ove un esplicito rinvio al *De legationibus* e, ancora più avanti, nell’epistola indirizzata al Rainolds il 22 novembre 1593 (MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., 66, n. 69), nel *De iure belli* (A. GENTILIS *De iure belli*, Hanoviae, excudebat Guilielmus Antonius, 1598, I.IX, 64-65) e, infine, nel *De nuptiis* (A. GENTILIS *De nuptiis*, cit., 43, “De theologia, et religione, Cap. viiii”).– Per un approccio interpretativo a questo percorso gentiliano cfr., da ultimo, G. MINNUCCI, «*Bella religionis causa mouenda non sunt*». *La libertas religionis nel pensiero di Alberico Gentili*, in *Nuova Rivista Storica*, 2018, 993-1018.

nelle fonti (*Dig.* 1.1.1.3) – fonti che peraltro Gentili esplicitamente non cita²⁷ – è ciò che la natura insegna a tutti gli esseri animati non esclusi, ovviamente, gli animali: fra questi ultimi e gli uomini non vi è, infatti, alcuna *communio*. Il diritto religioso, in conclusione, se regola i rapporti umani, non contempera le relazioni fra gli uomini, ma quelle fra loro (intesi come singoli o come comunità) e Dio²⁸. Ne consegue che risultano del tutto illecite le guerre mosse per causa di religione (*Bella religionis causa mouenda non sunt*)²⁹: concetti appena accennati, che Alberico avrà modo di approfondire nel decennio successivo³⁰, sui quali pertanto si potrà tornare nuovamente a riflettere.

²⁷ Vi farà ancora riferimento nel 1594 nell'epistolario col Rainolds, nel *De nuptiis*, e le alleggerà nel *De iure belli* (cfr. *infra*, nn. 28, 30). Il testo di *Dig.* 1.1.1.3 così corre: "Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est..."; nonché *Inst.* 1.2.

²⁸ A. GENTILIS *De legationibus libri tres*, cit., II, XI, 63-64: "...At istam communionem, et ius istud inter homines non est: nisi tu communionem, sic accipis ut in iure naturali dicitur, quod non hominum modo est sed et brutorum omnium animalium: ut enim illud non est, quia ipso inter bruta et homines iudicetur, sed quoniam in ipsum tum homines, tum bruta mouentur: ita et ius religionis inter homines sit, non quod homines hominibus ea obstringat, verum quia omnes erga Deum religionem profitentur. Quid haesitamus? Patet rem ita esse: nam religio ex hominibus non est: neque nisi ad Deos Ethnici retulerunt. Itaque non est iuris gentium communio. Haec enim naturali ratione est. Et si haec ita sunt, qui ex religionis dissidio iura gentium violantur? Qui pereunt legationes? ...". Si veda, per l'esposizione di analoghi concetti, il I Libro di *De nuptiis*, cit., I, VII, 38: "... Quia ius non sit, ubi communio non est. Et nobis cum brutis nulla communio est. Et erit igitur ius humanum, quod inter homines est. Ius autem diuinum, quod est, non dico inter Deos, ut olim ex parte aliqua dixissent ethnici... Sed quod est inter personas Trinitatis sanctissime, et quod inter Deum, et hominem est...".

²⁹ A. GENTILIS *De legationibus libri tres*, cit., II, XI, 64.

³⁰ Cfr., ad esempio, l'epistola di Gentili al Rainolds, dell'8 febbraio 1594: "...et sic ingeniosissimus Hotomanus, dum non uidet, brutis et hominibus, inter bruta et homines ius esse, aut legem ullam, disputat contra illam definitionem iuris naturalis, *ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit* (*Dig.* 1.1.1.3, *Inst.* 1.2): quia ius non sit, ubi communio non est: et nobis cum brutis nulla communio est: nullum igitur nobis cum brutis ius: nullum igitur ius naturale..." (MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., 226); nonché A. GENTILIS *De iure belli*, cit., I, XXV, 202: "Sic est non modo ciuile ius sponso, et vinculum inter ciues, et ius gentium inter gentes, sed et naturale hominum inter homines. Et nostri legum conditores non fuerunt reprehendendi: qui ius definierint naturale, quod natura omnia animalia docuit. Etsi non sit tamen ius, id est communio, homines inter et animalia...". *in marg.*: "l. i. de legi. (*Dig.* 1.3.1); l. i. de iust. (*Dig.* 1.1.1); *Inst.* de iu. na. (*Inst.* 1.2.); ubi Hot. (F. HOTMANNI *Commentarius renovatus in Institutiones Iustiniani*, I, 2, in *Opera*, II, coll. 19ab, 22b, 24a)".

3. *La polemica col teologo puritano John Rainolds (1593-1594)*

I dissensi del Gentili con gli ambienti teologici risalenti alla metà degli anni Ottanta, ovviamente sopiti allorché il giurista si era trasferito in Germania al seguito di Orazio Pallavicino, erano destinati di lì a poco a riemergere in tutta la loro complessità subito dopo il suo rientro in Inghilterra, al momento in cui gli veniva conferita la titolarità della cattedra di regio professore di *civil law* a Oxford (1587). È ormai accertato, infatti, che tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, subito dopo la pubblicazione delle *De iure belli commentationes* (1588-1589), si apriva una polemica fra Gentili e Rainolds, in relazione al tema del *mendacium*³¹ cui seguiva, poco dopo, uno scontro ancora più aspro relativo alle rappresentazioni teatrali.

Risale ai primi anni Novanta, infatti, la controversia sugli spettacoli teatrali fra William Gager e John Rainolds relativa alla legittimità, da parte degli attori, di ricoprire ruoli e di indossare vesti femminili (si ricordi che alle donne era proibito calcare le scene), in violazione delle disposizioni del Deuteronomio (*Deut.* 22.5)³². Subito dopo, nel giugno 1593, Alberico Gentili pubblicava la *Commentatio ad legem III. Codicis de professoribus et medicis*³³ nella quale non solo implicitamente difendeva la posizione del Gager, ma metteva in discussione la possibilità che i teologi potessero occuparsi legittimamente della questione oggetto di dibattito, giungendo fino al punto di sostenere che, mentre da un lato riconosceva senza dubbio l'influenza che l'elaborazione teologica avrebbe potuto esercitare sul suo pensiero in materia religiosa, una analoga importanza non avrebbe potuto attribuirgli *in re morali et politica*³⁴: come nelle sue

³¹ Cfr. MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., XXV, n. 22 ove rinvio all'epistola di Rainolds a Gentili del 12 marzo 1594: "Principio igitur, in capite de mendacio, praecipua et primaria nobis quaestio fuit..."

³² Su tutto il punto, anche per i riferimenti bibliografici, cfr. J. W. BINNS, *Women or Transvestites on the Elizabethan Stage? An Oxford Controversy*, in *Sixteenth Century Journal*, 1974, 95-120.

³³ Edizione critica e traduzione in lingua inglese in BINNS, *Alberico Gentili in Defense*, cit., 224-272.

³⁴ "Nam qui histrioniam omnem sublatam esse volunt, hi auctoritate theologorum magis moventur. Ego vero ut theologorum auctoritate in re religionis valde moveor, ita in re morali, aut politica non valde..." (cfr. A. GENTILIS *Commentatio ad l. III Codicis de*

precedenti pubblicazioni (*De legationibus* e *De iure belli Commentatio prima*), egli continuava nettamente a distinguere il *ius religionis* dal *ius humanum* individuando il discrimine fra i due diritti nei soggetti fra i quali si sarebbe instaurato il rapporto. Il *ius religionis*, dal suo punto di vista, avrebbe regolato unicamente le relazioni degli uomini con Dio e non quelle fra gli uomini per le quali occorreva far ricorso al *ius humanum*³⁵.

Il fatto che Gentili esprimesse da lungo tempo il suo punto di vista sui rapporti fra diritto, teologia e religione non era passato inosservato agli occhi attentissimi del Rainolds il quale, peraltro, aveva ben presente la precedente produzione scientifica del giurista di San Ginesio perché anche ad essa, nel corso della polemica, farà più volte riferimento. Il fuoco, che stava covando da tempo sotto la cenere, non aspettava che di essere nuovamente ravvivato, e la polemica fra Gager e Rainolds, cui si aggiungeva subito dopo Alberico Gentili, aveva contribuito, e non poco, a far sviluppare definitivamente l'incendio dando vita ad un vero e proprio scontro, condotto in punta di penna, fra il giurista italiano esule in Inghilterra e il teologo puritano, attraverso una corrispondenza privata che prenderà avvio con un'epistola di Gentili a Rainolds del 7 luglio 1593, e che si chiuderà, almeno sotto il profilo delle relazioni epistolari, con una missiva del 12 marzo 1594 del teologo puritano al giurista italiano³⁶.

Il progressivo e articolato sviluppo della controversia, ancorché verificatosi nello spazio di nove mesi, pur prendendo le mosse dai temi ai quali si è fatto cenno poc'anzi (le rappresentazioni teatrali e il mendacio), si era talmente ampliato da condurli a confrontarsi, attraverso un dibattito sempre più aspro, sul terreno difficile e impervio che costituiva il fondamento delle loro divergenze: quello di determinare cioè, come aveva efficacemente scritto Gentili, l'8 febbraio 1594, nella sua ultima epistola al Rainolds, chi fosse maggiormente competente, come teologo e come giurista, a occuparsi dei precetti divini relativi alle relazioni umane contenuti nelle Tavole della Legge: "Supradictæ quæstiones, ut dixi, traxerunt ad alias, et illam grauissi-

professoribus, cit., in BINNS, *Alberico Gentili in Defense*, cit., 247, e la corrispondente traduzione in lingua inglese, 269).

³⁵ Per il passo tratto dal *De legationibus*, richiamato da Gentili nella *De iure belli Commentatio prima* cfr. *supra*, n. 26.

³⁶ Cfr. MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., 3-273. Per i rinvii, da parte del Rainolds, alle precedenti opere gentiliane cfr. *ivi*, XXIV, n. 19.

mam, si secunda tabula legum diuinarum ad nos iurisconsultos pertineat magis, quam ad uos theologos”³⁷. Basterà qui ricordare che Alberico Gentili riteneva che i teologi non fossero gli unici interpreti della Sacra Scrittura, e che la stessa – come affermava nella corrispondenza col teologo inglese risalente al luglio 1593 – potesse essere del tutto legittimamente fatta oggetto di studio anche da parte dei giuristi. I testi sacri, pertanto, dovevano essere ritenuti comuni ad entrambe le categorie di studiosi, con la precisazione che ai giuristi doveva essere riconosciuta una maggiore competenza in relazione ai precetti regolatori dei rapporti fra gli uomini³⁸. Un punto di vista che il giurista di San Ginesio confermerà, restando pienamente convinto delle sue ragioni, attraverso nuove argomentazioni che illustrerà nel prosieguo della corrispondenza col Rainolds. Muovendo dalla bipartizione delle Tavole della Legge contenenti, la prima, i precetti divini relativi ai rapporti fra Dio e l’uomo (diritto divino) e, la seconda, quelli relativi ai rapporti fra gli uomini (diritto umano)³⁹, giungerà alla conclusione che ai teologi, sommi interpreti della Sacra Scrittura, deve essere riconosciuta la competenza a studiare ed interpretare i precetti divini regolatori dei rapporti fra l’uomo e Dio, mentre ai giuristi che, *ratione subiecti* (l’uomo e le sue azioni) e *ratione finis* (il diritto umano), sono ritenuti competenti ad interpretare le norme regolatrici delle relazioni umane⁴⁰, resterà il compito, anche alla luce

³⁷ Ivi, 225.

³⁸ “... at moralia, et politica Sacrorum Librorum aut nostra existimavi, aut certe communia nobis, et theologis...; Communes sunt sacri libri; et in his, quae spectant ad secundam tabulam, nostri magis, quam vestri...” (ivi, XXVI, n. 23).

³⁹ Ivi, 225-226: “...Supradictæ quæstiones, ut dixi, traxerunt ad alias, et illam grauissimam, si secunda tabula legum diuinarum ad nos iurisconsultos pertineat magis, quam ad uos theologos. Aio ego, Negas tu. et quæstio est non de simplicibus, et catechistica interpretatione, instructione, inculcatione; sed de grauiori, subtiliori, difficiliore, excellentiore. et licet tu meum paradoxon absurdum dicas, meo tamen nondum respondes argumento: quod hoc fuit, Humanum ius tractant sic iurisconsulti, non theologo: Se<d> secunda tabula est ius humanum: ergo secundam tabulam sic tractant iurisconsulti, non theologo. Atque assumptionem ita confirmabam, Quod est ius inter hominem et hominem, humanum est: sed secunda tabula hoc ius est inter hominem, et hominem: ergo secunda tabula ius humanum est...”. Una posizione analoga era stata assunta dai giuristi luterani all’inizio della Riforma; cfr. J. WITTE jr., *Diritto e protestantesimo. La dottrina giuridica della Riforma luterana*, Macerata, Liberilibri, 2012 (Oche del Campidoglio 108), 26-27.

⁴⁰ MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., 284: “...Si ars, uel scientia theologorum distinguitur ab arte iurisconsultorum, fine distinguitur, subiecto distinguitur. Sed hoc iuri-

dei precetti della Scrittura, di definire quelle stesse problematiche sotto il profilo del diritto.

Una posizione questa che il Rainolds, recisamente, non condivideva. Il teologo puritano, infatti, contestava al giurista italiano la sua incompetenza in relazione all'interpretazione dei libri sacri. E lo faceva alla luce delle affermazioni contenute nei *Dialogi*⁴¹: come avrebbe potuto studiare seriamente la Sacra Scrittura colui che aveva affermato di dedicarsi ai soli libri della *prudentia civilis*, che aveva ritenuto superflua la conoscenza del greco, della dialettica, della storia: competenze che sant'Agostino aveva ritenuto ineludibili per coloro che avessero voluto seriamente studiare la Parola di Dio?

Il Rainolds, inoltre, dopo aver accusato il giurista di San Ginesio di *immodestia* e di *impietas*, affermava che l'interpretazione delle Scritture doveva restare di esclusiva competenza della teologia, l'unica disciplina da considerare *fidei et vitae magistra*⁴². Fra i testi trasmessi dai Libri sacri era ovviamente annoverato il *Decalogo*, per la cui interpretazione il Rainolds continuava a ritenere fondamentale l'elaborazione teologica: per volontà divina i teologi, *praecipui interpretes*, avrebbero avuto il compito di spiegare alla Chiesa e al Po-

sconsultorum est ius humanum, diuinum theologorum: finis iurisconsultorum homini hominem, finis theologorum deo hominem coniungere. ergo extra subiectum, et finem uestrum, et in nostris miscetis uos si in iure humano miscetis...”; analoghi concetti esprimerà nel *De nuptiis*, cit., I.VII, 37 (cfr. *infra*, nel testo, n. 61).

⁴¹ Queste opinioni il Rainolds le aveva formulate nella lettera a Gentili del 5 agosto 1593: “Quin et ipse, quum ‘Baldum, Bartolum, Accursium, commentariis ius uniuersum illustrasse’ perhibes, doces nullam partem sacrorum librorum (quid enim in Scripturas Baldus, caeterique?) vestri iuris esse. Quid? Quum contendis ‘nullam literarum Græcarum peritiã in iurisconsulto requiri’; ex dialectica ‘posse plurimum detrimenti et incommodi’ ad vos venire, ‘nihil boni’; ne historias quidem quicquam conferre: nonne sacros libros relinquis nobis integros, ad quorum ‘cognitionem Hebræa quoque lingua, nonmodo Græca, opus esse’; ac historiam, et dialecticam plurimum adiuuare, declarat Augustinus? Mihi uero uideris hoc animo fuisse, quando, solis ‘libris prudentiæ civilis’, iurisconsultos hortatus ut ‘vacarent’; id te de solis Iustinianæ libris, et horum interpretibus, Accursianis et Alciateis, intelligere demonstrasti. Teque existimo, cum ius canonicum Canonistis, ut suam messem, assignaris; ac eos a Legistis, a Theologis autem utrosque distinxeris: omnino, sicut illis totum corpus iuris, alteris civilis, alteris canonici; ita nobis totum corpus Bibliorum attribuendum censuisse” (cfr. MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., 27-28 ove, alle nn. 53-64, i rinvii ai passaggi dei *Dialogi* ai quali il teologo faceva rinvio; cfr. inoltre *supra*, n. 17).

⁴² Cfr. “Nam theologia, ut fidei, sic uitæ est magistra” (epistola del Rainolds a Gentili del 10 luglio 1593; *ivi*, 7-8).

polo, attraverso la loro funzione interpretativa, i precetti contenuti non solo nella *prima*, ma anche nella *secunda tabula*⁴³: “...Ac ego theologorum potius sententiæ credendum esse confirmavi, quod hi sint ‘præcipui secundæ tabulæ interpretes’. Præcipui quippe sunt, quos Deus instituit, ut eam ecclesiæ populoque suo ‘publice explicarent’...”.

Due posizioni indiscutibilmente contrastanti e diametralmente opposte, che ben difficilmente sarebbe stato possibile comporre, e che denotavano, com'è evidente, non solo una diversa concezione del rapporto fra diritto e teologia, ma anche una diversissima opinione circa il ruolo, le funzioni e le competenze del teologo e del giurista⁴⁴.

4. Silete theologi in munere alieno: *diritto, teologia e religione nel De iure belli (1598); il Sileant theologi del De nuptiis (1601)*

Nel 1598 Gentili, riprendendo e sviluppando i concetti già espressi nelle *Commentationes De iure belli* pubblica i *De iure belli libri tres*: opera nella quale, ampliando le sue riflessioni, conferma il suo punto di vista sui rapporti fra diritto, teologia e religione già espresso nelle opere precedenti (*De legationibus, De iure belli Commentatio prima*).

Prima ancora di esaminare il pensiero gentiliano in relazione al tema che qui ci interessa, appare opportuno soffermarsi sull'idea di religione espressa nella sua opera dal giurista di San Ginesio⁴⁵:

⁴³ Epistola di Rainolds a Gentili del 12 marzo 1594 (ivi, 269).

⁴⁴ La corrispondenza fra Gentili e Rainolds, però, non era rimasta racchiusa in un semplice scambio epistolare: gli accademici di Oxford ne erano venuti a conoscenza. Lo si può dedurre dalla conclusione dell'ultima epistola che Gentili aveva indirizzato al Rainolds (8 febbraio 1594) nella quale il giurista aveva contestato al teologo di aver reso parzialmente noto il loro rapporto epistolare, mostrando in pubblico il testo delle lettere che quest'ultimo gli aveva inviato. Ad Alberico, pertanto, per far conoscere le sue idee, non restava che assumere una pubblica presa di posizione in sua difesa, delle buone ragioni della *iurisprudencia* e di coloro che la professavano (MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., XXVII-XXVIII). La conclusione della polemica verrà affidata da Gentili ad un *Discorso in difesa della iurisprudencia* redatto dopo il 12 marzo del 1594, conservato in Oxford, Bodleian Library, D'Orville 612, ff. 38v-40av+28r. Su tutto il punto cfr. MINNUCCI, «*Silete theologi in munere alieno*», cit., 147-180.

⁴⁵ A. GENTILIS *De iure belli*, cit., I. IX, 61. Su quest'opera la letteratura è amplissima. Mi limito ad indicare due “voci” recenti: G. MINNUCCI, *De Jure Belli Libri Tres*

“...Religio autem ab animo est, et voluntate; quae semper habet libertatem secum, ut est praeclare et a Philosophis et ab aliis, et a Bernardo explanatum in libro De libero arbitrio. Animusque noster, et quicquid est animi a principio, aut principe non mouetur externo. Et neque dominus est animae, nisi unus Deus; qui unus animam potest perdere. Scis?...”. Emerge, con indiscutibile chiarezza, la centralità della *libertas religionis*: una libertà che deriva dalla libera ed autonoma volontà dell’uomo il quale, in questa scelta, non può essere condizionato da alcuna potestà esterna, ad eccezione dell’unico Dio col quale si instaura il rapporto. Una relazione quella fra l’uomo e Dio che poco dopo viene paragonata, proprio sotto il profilo della libera volontà, al “coniugium carnis”. Ed è proprio per questo che alla religione si è debitori della libertà⁴⁶: “...At audi ad hunc unum. Libertas religioni debetur. Coniugium quoddam Dei et hominis est religio. Si igitur coniugio alteri carnis libertas defenditur obstinate, etiam huic coniugio spiritus tribuatur libertas...”.

Ne deriva, in ragione della piena *libertas* che deve caratterizzare la scelta religiosa, e dei tentativi, da parte di chicchessia di limitarne l’esercizio, la illegittimità della guerra per causa di religione⁴⁷: “...Sed hanc sententiam, de bello propter religionem non mouendo, probatam omnibus, nemine excepto, testatur doctissimus a Victoria. Et caussam istam non iustam fuisse Hispanis suis contra Indos...”.

Nelle pagine seguenti, in aderenza al metodo della *disputatio* che spesso utilizza nelle sue opere, il giurista di San Ginesio si sofferma non solo su qualche opinione contraria, ma anche su episodi attestati dalla storia, nei quali la *causa religionis* è stata ritenuta legit-

(*Three Books on the Law of War*) 1598, Alberico Gentili (*Albericus Gentilis*) (1552-1608), in *The Formation and Transmission of Western Legal Culture, 150 Books that made the Law in the Age of Printing*, edd. S. DAUCHY, G. MARTYN, A. MUSSON, H. PIHLAJAMÄKI, A. WIJFFELS (Studies in the History of Law and Justice, 7), Cham, Springer, 2016, 149-152, nu. 42; A.A. CASSI, *Alle origini del diritto internazionale: Alberico Gentili*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava Appendice. Diritto*, Roma, Treccani, 2012, 181-188.

⁴⁶ A. GENTILIS *De iure belli*, cit., I. IX, 61.

⁴⁷ *Ibid.*, 61, con alleg. “Vict. relect.” (*Relectiones Theologicae partibus per varias sectiones in duos Libros divisae auctore R. P. FRANCISCO A VICTORIA...*, Lugduni, expensis Petri Landry, 1586, De indis, Relectio posterior, 221, 231, nu. 10: “Belli iusti quae possit esse ratio, et causa. Et quod iusti belli causa non sit diuersitas religionis, probatur”.

tima causa di guerra⁴⁸. Al Gentili, pertanto, non resta che addentrarsi ancora più in profondità nella questione oggetto della sua riflessione, utilizzando quegli strumenti ermeneutici (le differenze fra *ius religionis* e *ius humanum*) ai quali aveva già fatto riferimento nel recente passato. Il convincimento, già espresso⁴⁹, che il *ius religionis/ius divinum* riguardi i rapporti fra l'uomo e Dio e non i rapporti fra gli uomini riemerge, infatti, nel Libro I, capitolo IX del *De iure belli*⁵⁰: “...Nunc illa est, si vno religionis obtentu bellum inferri possit. Et hoc nego. Et addo rationem: quia religionis ius hominibus cum hominibus proprie non est: itaque nec ius lēditur hominum ob diuersam religionem: itaque nec bellum caussa religionis. Religio erga Deum est. Ius est diuinum, id est, inter Deum et hominem: non est ius humanum, id est, inter hominem et hominem. Nihil igitur quaerit homo violatum sibi ob aliam religionem...”.

Ma non sono unicamente le precedenti opere gentiliane che qui vengono riutilizzate. Sembra, infatti, che Alberico faccia tesoro anche della controversia con John Rainolds e dei concetti privatamente espressi nella corrispondenza fra loro intercorsa. Mentre nelle opere precedenti il giurista di San Ginesio, come si è già avuto modo di sottolineare⁵¹, aveva fatto più volte riferimento al *ius religionis* che avrebbe regolato le relazioni fra l'uomo, singolarmente inteso, o la comunità degli uomini e Dio – per le quali riconosceva al teologo una indiscutibile *auctoritas* – distinguendo nettamente da queste le relazioni *inter homines*, nella corrispondenza con il Rainolds, soffermandosi sulle *duae tabulae* del Decalogo, individua una prevalenza dei giuristi nell'interpretazione della seconda Tavola, perché la stessa regolerebbe i rapporti fra gli uomini: il *ius humanum*, che appunto si sostanzia nei precetti in essa contenuti, dovrebbe esser considerato

⁴⁸ Cfr. A. GENTILIS *De iure belli*, cit., I. IX, 61-64.

⁴⁹ Sul punto cfr. *supra*, n. 26.

⁵⁰ A. GENTILIS *De iure belli*, cit., I. IX, 64-65. Vale qui la pena di sottolineare che, molto probabilmente, l'espressione “Religio erga Deum est”, potrebbe derivare dalla lettura del *De civitate Dei* di S. Agostino (PL XLI, X.I.3) e da *Dig.* 1.1.2: “Veluti erga Deum religio: ut parentibus et patriae pareamus”.

⁵¹ “Ego vero ut theologorum auctoritate in re religionis valde moveor, ita in re morali, aut politica non valde. Et loquuntur hi maxime, quum daemonibus ludi exhiberentur...” (il passo è tratto da A. GENTILIS *Commentatio ad l. III C. de professoribus et medicis*, cit., 111; per l'ed. moderna cfr. *supra*, n. 34). Per i passi sul tema estratti dal *De legationibus*, e dalla *De iure belli Commentatio prima*, cfr. *supra*, n. 26.

di esclusiva spettanza e competenza dei giureconsulti⁵². Ne consegue che, proprio in ragione di ciò, le cause di religione non possono essere poste a fondamento di dissensi tali da indurre alla guerra, tant'è che l'uomo che entra in relazione con soggetti di religione diversa, non può lamentare la violazione di un suo qualsivoglia diritto, per il solo fatto che altri professino convincimenti religiosi diversi dai suoi. La materia religiosa, in conclusione, riguarda i rapporti fra l'uomo o la comunità degli uomini e Dio, per illuminare i quali occorre l'intervento del teologo; i rapporti fra gli uomini, al contrario, che sono di competenza del giurista, non hanno nulla a che vedere con la religione. Ciò spiega la conclusione del giurista di San Ginesio apposta al capitolo XII del I Libro del *De iure belli* dove si esaminano le relazioni con i Turchi, un popolo che professa un'altra religione col quale si sono instaurati conflitti secolari⁵³: "...Non est bellum propter religionem, non a natura cum aliis, et neque cum Turcis. Sed est cum Turcis bellum: quia illi ferunt se nobis hostes, et nobis insidiantur. Nobis imminet. Nostra rapiunt per omnem perfidiam, quum possunt, semper. Sic iusta semper causa belli aduersus Turcas. Non eis frangenda fides est: non. Non inferendum bellum quiescentibus, pacem colentibus, in nos nihil molientibus: non. Sed quando sic agunt Turcae? Silete theologi in munere alieno..."

I Turchi, in realtà, come la storia aveva a suo avviso dimostrato, costituivano, secondo Gentili, un popolo che agli occhi degli europei era da considerare alla stregua di un vero e proprio nemico permanente. Essi, infatti, si sarebbero sempre comportati da nemici, avrebbero complottato e derubato ogni volta che ne fosse capitata l'occasione. Ma tutto ciò non aveva nulla a che vedere con le differenze di religione. Non era quindi la *causa religionis*, come pure alcuni pensa-

⁵² Cfr. MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., 225-226, epistola di Gentili a Rainolds dell'8 febbraio 1594: "...Supradictæ quæstiones, ut dixi, traxerunt ad alias, et illam grauissimam, si secunda tabula legum diuinarum ad nos iurisconsultos pertineat magis, quam ad uos theologos. Aio ego, Negas tu. et quæstio est non de simplicis, et catechistica interpretatione, instructione, inculcatione; sed de grauiori, subtiliori, difficiliore, excellentiori. et licet tu meum paradoxon absurdum dicas, meo tamen nondum respondes argumento: quod hoc fuit, Humanum ius tractant sic iurisconsulti, non theologi: Sed secunda tabula est ius humanum: ergo secundam tabulam sic tractant iurisconsulti, non theologi. Atque assumptionem ita confirmabam, Quod est ius inter hominem et hominem, humanum est: sed secunda tabula hoc ius est inter hominem, et hominem: ergo secunda tabula ius humanum est..."

⁵³ A. GENTILIS *De iure belli*, cit., I. XII, 92.

tori avevano inteso, il fondamento delle avversità fra i Paesi europei e i Turchi, ma il fatto, indiscutibile che – a meno che non si fossero comportati pacificamente – questi ultimi sarebbero stati da considerare nemici in ragione delle proprie azioni, come qualsiasi altro popolo che si fosse comportato alla stessa maniera: il *iustus hostis* col quale la guerra sarebbe stata legittima.

La notissima conclusione del capitolo XII (*Silete theologi in munere alieno*) che, nel Libro I, chiude quasi come un sigillo i quattro capitoli dedicati ai rapporti fra guerra, diritto e religione⁵⁴, pur potendo essere del tutto legittimamente interpretata come rivolta esclusivamente a quei teologi che avevano individuato nella *diversitas religionis* una causa di guerra giusta, alla luce di quanto si è sin qui esposto, credo abbia avuto come destinatari tutti i teologi che avessero voluto immergersi in questioni – come i rapporti fra gli uomini, fra i quali rientravano a pieno titolo anche le legittime cause di guerra – che a parere del Gentili ricadevano nel diritto umano: per la sua interpretazione, la competenza doveva essere esclusivamente attribuita non al teologo ma al giurista o, per usare una sua espressione, all'*interpres iuris*.

Una conferma sembra derivare dalla lettura dei *Disputationum de nuptiis libri VII*: opera nella quale, come si è già avuto modo di sottolineare in altra sede⁵⁵, rivolgendosi idealmente a San Girolamo, il Gentili esclamerà: “Sileant theologi: nec alienam temnant temere disciplinam”⁵⁶. Un’espressione pressoché identica che, essendo riferita alle sanzioni irrogabili a chi si fosse macchiato del *crimen stupri*, nulla aveva a che vedere con il tema del *bellum*, e che pertanto continuava a manifestare una coerenza di pensiero del giurista italiano, il quale proseguiva nel tentativo di individuare il discrimine fra le competenze del giurista e quelle del teologo: tema che sarà oggetto di altre riflessioni, proprio nel I Libro del *De nuptiis* nel quale, attraverso ulteriori approfondimenti, farà tesoro di quanto aveva più volte so-

⁵⁴ A. GENTILIS *De iure belli*, cit., 59-92; cfr. *supra*, n. 6.

⁵⁵ Cfr. MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., L-LII, e nn. 112-118.

⁵⁶ A. GENTILIS *De nuptiis*, cit., 25: “Sileant theologi: nec alienam temnant temere disciplinam: *Aliæ sunt leges Cæsaris, aliæ Christi. aliud Papinianus, aliud Paulus noster præcipit apud illos impudicitia frena laxantur: et solo stupro, atque adulterio condemnato, passim per lupanaria, et ancillulas libido permittitur. Non permittitur, Hieronyme: vt audire de ipsoque potuisti Papiniano (Dig. 48.5.6)*”.

stenuto nelle sue opere precedenti ma, soprattutto, nella corrispondenza con John Rainolds: le sue epistole, infatti, costituivano un vero e proprio serbatoio di idee al quale continuamente attingere, per continuare ad investigare le questioni che erano state oggetto del loro dibattito.

5. *Una elaborazione teorica conclusiva nel I Libro del De nuptiis (1601): le competenze del teologo e del giurista alle prese con la secunda tabula del Decalogo*

Ed è proprio nel *De nuptiis* che, interloquendo nuovamente con il Rainolds, senza peraltro mai citarne espressamente il nome⁵⁷, Alberico Gentili giunge ad affermare la competenza del legislatore laico e del giurista circa le fattispecie ricadenti nella *secunda tabula* del Decalogo⁵⁸: testo che, com'è noto, contempla fra i comportamenti riprovati un reato, come quello di adulterio, direttamente connesso all'istituto del matrimonio cui è specificamente dedicata la sua opera⁵⁹. Vi sono però altre ed importanti ragioni che, secondo Albe-

⁵⁷ Indico alcuni passaggi del I Libro del *De nuptiis*, nei quali Alberico fa riferimento a dispute avute con un teologo: “Theologus aliquando nec apte disputabat contra me hic...” (A. GENTILIS *De nuptiis*, cit., I. V, 21); “...Qui mecum aliquando contendeat theologus, is contra me asserebat...” (ivi, I. XVI, 91). Malgrado non lo nomini mai, è indiscutibilmente certo, proprio in ragione dei temi trattati, che alluda a John Rainolds.

⁵⁸ Secondo Alberico, infatti, “Theologia sermo de Deo est, qui sermo in secunda tabula non est, sed in prima. Est quidem theologia sermoque, quem enuntiat Deus. Sed sermo de se Deo ex usu, et proprie magis dictus semper est theologia. Nam et multa loquitur Deus, quae non pertinent ad theologiam. Quod ipsi te theologi docent. Est theologia sapientia (rectissime neque scientiae, neque artis nomine definitur) rerum diuinarum: hoc est de diuinitate sermo, et oratio: et de rebus quae ad Deum ordinatae sunt. Ut cuius proprium, et simpliciter obiectum, materiae sit Deus: qui per theologiam nobis se spectandum, et sapiendum exhibet...» (A. GENTILIS *De nuptiis*, cit., I. IX, 41-42).

⁵⁹ A. GENTILIS *De nuptiis*, cit., I.V, 21: “Theologus aliquando nec apte disputabat contra me hic, quod professor iuris ciuili non possit recte isthaec exponere, quae sunt secundae tabulae legum Mosaycarum: quia ciuile ius concubinatum permittat, et libidines alias. Sic et contendeat ille mecum, secundam illam tabulam ad studiosos iuris non spectare. Contra quam (*sic!*) ego opinabar, et opinor etiamnum, pertinere tabulam ad nos magis, quam ad theologos...”. In questa parte della *Disputatio*, soffermandosi sulle *duae tabulae*, Gentili riprende e sviluppa le argomentazioni già utilizzate nell'epistolario avuto col Rainolds, con particolare riferimento alla lettera dell'8 febbraio 1594 (sulla quale cfr. *supra*, n. 52). Cfr., inoltre, per la rivendicazione all'autorità laica e al ruolo interpretativo del giurista della materia matrimoniale, *De nuptiis*, I. VII. 36-37, “At abso-

rico, contribuiscono a determinare la competenza del giurista sulla *secunda tabula* del Decalogo: lo si desume da una lunga argomentazione dialettica, relativa ai rapporti fra diritto e teologia ed ai rispettivi ambiti di intervento, esposta ancora una volta nel *De nuptiis*, sotto il titolo *Distinguuntur ius diuinum et humanum* (I.VIII). Si tratta di un'esposizione sulla quale occorre spendere qualche considerazione perché riemergono concetti già utilizzati nei primi mesi del 1594, nella corrispondenza col Rainolds, e che qui vengono ripresi ed approfonditi. Le idee di Gentili, infatti, in ragione della pubblicazione parziale della corrispondenza intercorsa con il teologo puritano (si ricordi che, da parte di quest'ultimo, erano state pubblicate nel 1599 solo le prime quattro lettere, dal 7 luglio al 5 agosto 1593)⁶⁰, erano rimaste racchiuse nel segreto: occorre pertanto renderle finalmente pubbliche.

Il giurista muove dal presupposto che diritto e teologia si distinguono *ratione subiecti* e *ratione finis*, indipendentemente dal fatto se debbano essere considerate *scientiae* o *artes*⁶¹: "...Quod si distinguuntur scientie per subiectum, et artes per finem: ut ita distinguuntur viri doctissimi: duae utique istae, theologia, et iurisprudentia, siue scientiae, siue artes, per subiectum, aut per finem distinguuntur...".

Infatti, mentre per la teologia il soggetto è Dio ed il fine è rappresentato dal diritto divino, per la giurisprudenza il soggetto è individuabile nell'uomo e nelle sue azioni ed il fine non può che essere individuato nel diritto umano. Ordunque, poiché il diritto umano è racchiuso nella *secunda tabula*, spetterebbe al giureconsulto occuparsi del soggetto (l'uomo e le sue azioni) e del fine (*ius humanum*) che vi

luam cum caussis nostris nuptiarum ex Cuiacio: *Quum de nuptiis quæritur, licitæ sint, necne, eius rei cognitionem, quæ olim erat principum, vel populi, pontifices suam fecerunt, connuentibus principibus. Sic pontificum maxima euasit iurisdictio, quæ nulla fuit. Sic vero piissimi hodie, et sapientissimi principes recte recipiunt hæc rapta sibi. Et sic ab ingenuis iurisconsultis hæc iurisdictio omnis assertitur principibus aduersum ecclesiasticos. Age, et iurisconsultis interpretationem huius iuris vindicemus nos a theologis*". Sul punto cfr. MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., XLII.

⁶⁰ J. RAINOLDS, *Th' overthrow of Stage-Playes, Whereunto are added [...] certaine latine Letters betwixt the saed Maister Rainoldes and Doct. Gentiles [...] concerning the same matter*, Middleburg, 1599 (2^a ed. Oxford 1629), 164-190. Ora si leggono, in testo critico, in MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., 3-53.

⁶¹ A. GENTILIS *De nuptiis*, cit., I. VIII, 37.

è compreso⁶². La premessa dalla quale Alberico aveva preso le mosse, e che abbiamo cercato qui brevemente di riassumere nei suoi contorni essenziali, potrebbe però risultare non del tutto vera. E proprio questo convincimento, evidentemente dettato da un metodo dialettico ormai acquisito, induce il Gentili ad ampliare le sue argomentazioni individuando le ragioni che potrebbero confutarne la validità. Si potrebbe ipoteticamente affermare, *e contrario*, anche sulla base del ragionamento sin qui svolto, che il giureconsulto ha una competenza esclusiva su ogni materia giuridica: ne conseguirebbe che oggetto delle sue indagini dovrebbe essere, oltre al *ius humanum*, anche il *ius divinum* che, pur essendo emanazione diretta di Dio, contiene comunque regole di condotta⁶³: “...Quoniam ius aliquod iurisconsulto dare oportet: et itaque vel diuinum, vel humanum. Neque enim dicere siue Romanum, siue Anglicanum, siue aliud potest tale...”. *Ex altera parte* il teologo avrebbe potuto contestualmente affermare – e questo era il punto di vista del Rainolds – la sua esclusiva competenza perché i precetti del Decalogo sono tutti di emanazione divina.

La differenza fra diritto e teologia – due discipline che, secondo Alberico, devono continuare, comunque, ad esser tenute distinte – non va ricercata *ratione subiecti* e *ratione finis*, ma avendo riguardo alle *causae efficientes et extrariae*, vale a dire agli elementi produttori ed esterni determinanti ogni fenomeno. La competenza del giurista e del teologo va individuata tenendo presenti i soggetti fra i quali si instaura un rapporto⁶⁴: “...Quoniam non per subiectum, et finem sic distingueretur disciplina iuris a theologica; sed per causas efficientes quasdam, et extrarias. Atque si ius diuinum spectat ad theologum, humanum ad iurisconsultum: habemus etiam, ius esse diuinum in prima tabula, humanum in secunda. Ut ius a iure distinguitur respectu eorum, inter quos est...”.

⁶² *Ibid.*, I. VIII, 37: “Atque quod erit subiectum, aut finis unius, id non erit subiectum, aut finis alterius. Sed theologiae subiectum Deus est: finis ius diuinum. Iurisprudentie subiectum homo, siue actiones humanae: finis ius humanum. Et ius hoc humanum in secunda tabula continetur. Ergo est iurisprudentis secunda tabula. Eius scilicet est secunda tabula, cuius est subiectum, et finis secundae tabulae. Subiectum autem, et finis eius tabulae spectare dicitur ad iurisconsultum”. Si noti la somiglianza fra questo passaggio e il testo dell’epistola di Gentili al Rainolds dell’8 febbraio 1594 (*supra*, n. 40).

⁶³ *Ibid.*, I. VIII, 37.

⁶⁴ *Ivi*, I. VIII, 37-38.

Se ne deduce che mentre per la prima parte del Decalogo, relativa ai rapporti fra Dio e l'uomo, è competente il teologo, la seconda, che inerisce alle relazioni fra gli uomini, non può che essere oggetto di intervento da parte del giurista. La chiusura del capitolo VIII del I Libro del *De nuptiis* è recisa: “Sic itaque in coniunctionem hominis cum homine incumbit iurisconsultus, in coniunctionem hominis cum Deo theologus”⁶⁵.

Le relazioni umane sembrerebbero, dunque, di competenza esclusiva del giureconsulto, escludendo quindi del tutto la possibilità di intervento da parte della teologia. Se, però, ci si sposta su un altro piano, e cioè sulla dicotomia tra fòro della coscienza e fòro esterno – una separazione che, per il Gentili, assume contorni assai netti e marcati – gli ambiti di intervento del teologo e del giurista vengono meglio delimitati e precisati. Lo si evince da una lunga argomentazione elaborata dal Gentili in dialogo col Covarruvias e con Giulio Claro⁶⁶. Il giurista spagnolo, muovendo da una identificazione del fòro esterno con quello della coscienza o, meglio, di un vero e proprio assorbimento del secondo nel primo, aveva individuato nella *lex civilis* l'unico punto di riferimento certo: la previsione legislativa che avesse proibito un determinato comportamento lo avrebbe reso illecito anche sotto il profilo morale, così come l'aver consentito, sempre da parte del legislatore azioni moralmente illecite, avrebbe sollevato colui che le poneva in essere dall'imputazione del peccato. Il secondo, al contrario, pur avendo operato un tentativo di separare i due fòri non lo aveva fatto, a parere del giurista di San Ginesio, in maniera sufficientemente chiara. Occorreva, dunque, approfondire il tema, soffermandosi su alcune fattispecie concrete, per verificare la sostenibilità della sua elaborazione teorica.

Un argomento sul quale si erano lungamente confrontate le speculazioni giuridiche e teologiche era sicuramente rappresentato dal reato di omicidio: come giustificare, dunque, il divieto perentorio

⁶⁵ Ivi, I. VIII, 41. Si legga, inoltre, quanto il Gentili afferma in un altro passaggio del *De nuptiis*: “Hic concludo, secundam tabulam nostram esse: que non ius diuinum, non theologiam, non sanctitatem, non pietatem, non religionem docet, sed ius hominum”. (ivi, I. IX, 49).

⁶⁶ La questione è esaminata da Gentili nel *De nuptiis*, cit., 9-10. Sul punto cfr. più ampiamente MINNUCCI, *Foro della coscienza e foro esterno*, cit., 55-86; ID., *Alberico Gentili iuris interpres*, cit., 40-50 ove i riferimenti espliciti alle opere del Covarruvias e del Claro.

contenuto nelle Tavole della Legge con la dichiarata liceità, in alcuni casi, da parte delle fonti normative civilistiche, dell'uccisione del proprio simile⁶⁷? E qui il Gentili elabora una serie di considerazioni facendo particolare riferimento ad alcuni passi del Decreto di Graziano e della patristica sui quali poteva fondarsi la posizione che escludeva, per alcune fattispecie, l'applicabilità del diritto secolare. Papa Niccolò I aveva condannato la *lex mundana* che consentiva l'uccisione dell'adultera da parte del marito (C. XXXIII q. 2 c. 6 del Decreto di Graziano); Agostino e Ambrogio, avevano contraddetto la legislazione laica che consentiva l'uccisione dello stupratore da parte della vittima prima che il reato venisse commesso e quella del *latro* armato, mentre avevano ritenuto lecito l'omicidio allorquando fosse la conseguenza di un'azione determinata dall'*auctoritas princi-*

⁶⁷ Come ritenere lecita, ad esempio, l'uccisione dei rei di adulterio e di furto, così come risulta previsto nelle norme del *Corpus iuris civilis*? Non sono questi eventi che, al contrario, proprio per il fatto di costituire peccato grave, dovrebbero essere regolati esclusivamente dalla legge divina e da quella canonica, rendendo pertanto assolutamente inapplicabili le leggi civili in materia? (A. GENTILI *De nuptiis*, cit., I. I, 5: "Et igitur, quod ubi tractatur de peccato, standum sit iuri canonico in utroque foro. Et sic igitur reiiciendum videtur ius civile: quaerendum aut canonicum, aut aliud. Ius civile admittit caedesque adulterorum, item latronum. Quae et cum peccato sunt, et a pontificibus, et theologis condemnantur..."). Alberico allega in *marginibus*: c. 6. 33. q. 2 (*Decretum Gratiani*, C. XXXIII q. II c. 6: "Inter hec uestra sanctitas addere studuit, si cuius uxor adulterium perpetraverit, utrum marito illius liceat secundum mundanam legem eam interficere. Sed sancta Dei ecclesia numquam mundanis constringitur legibus; gladium non habet, nisi spiritualem; non occidit, sed uiuificat"); *Aug. ep. 154* (AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI *Opera omnia*, PL XXXIII, Epist. 47 [*alias* 154], col. 186: "De occidendis hominibus ne ab eis quisque occidatur, non mihi placet consilium; nisi forte sit miles, aut publica functione teneatur, ut non pro se hoc faciat, sed pro aliis, vel pro civitate, ubi etiam ipse est, accepta legitima potestate, si ejus congruit personae"); *et lib. i. de lib. ar.* (AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI *De libero arbitrio*, in *CCSL*, XXIX, Turnhout 1970, 217 nu. 33: "Non ergo lex iusta est, quae dat potestatem uel uiatori, ut latronem, ne ab eo ipse occidatur, occidat, uel cuiquam uiro aut feminae, ut uiolenter sibi stupratorem irruentem ante inlatum stuprum, si possit, interimat. Nam militi etiam iubetur lege, ut hostem necet, a qua caede si temperauerit, ab imperatore poenas luit. Num istas leges iniustas uel potius nulla dicere audebimus?"); *Ambr. 3. de off. 4.* (S. AMBROSII MEDIOLANENSIS *De officiis* [III. IV. 24-28], in *CCSL*, XV, Turnhout 2000, 161-163: "27... utpote qui, etiam si latronem armatum incidat, ferientem referere non possit ne dum salutem defendit, pietatem contamine. De quo in Euangelii libris [Mt. 26.52] aperta et euidentis sententia est: *Reconde gladium tuum: omnis enim qui gladio percusserit gladio ferietur*. Qui latro detestabilior quam persecutor qui uenerat ut Christum occideret? Sed noluit se Christus persecutorem defendi uulnere qui uoluit suo uulnere omnes sanare").

pis (come nel caso del *miles* o nell'esercizio di una pubblica funzione)⁶⁸. Tutto ciò appare, ad Alberico, fortemente discutibile⁶⁹: "...Quod autem, praeter haec, patri item et marito datum ius occidendi adulterum, et adulteram, reprehendat ad ius civile Nicolaus Papa: et Ambrosius, et Augustinus non patiantur, ut quis latronem occidat in se irruentem. Ego harum reprehensionum rationem non video. Siquidem omnis iuris defensio est, etiam cum offensione volentis offendere. Atque si auctoritas principis (quod ex ipsoque Augustino alibi ostendi) iubentis, militare et pugnare, a peccato excusat: auctoritas maior iuris gentium non excusabit defensionem istam? Ratio naturalis potentior est omni edicto principis..."

Se da un lato, infatti, la posizione dei Padri è sorretta dal comportamento di Cristo che, come narra il passo del Vangelo di Matteo (*Mt.* 26,52), in occasione del suo arresto invitò Pietro a rinfoderare la spada, dall'altro non si può negare che, nelle fattispecie considerate (il tentativo di stupro violento⁷⁰ o quello di rapina a mano armata), la reazione della vittima deve esser considerata una vera e propria azione di legittima difesa ("Siquidem omnis iuris defensio est, etiam cum offensione volentis offendere") il che, evidentemente, non solo solleva il soggetto da ogni imputazione di reato, ma conferma la validità della legislazione laica in relazione alla fattispecie considerata. Inoltre, se si riflette sulla posizione agostiniana che, sulla base dell'*auctoritas principis*, scusa dal peccato di omicidio coloro che lo hanno commesso perché belligeranti o nell'esercizio di una funzione pubblica, tanto più si dovrebbe essere assolti qualora, come nei casi

⁶⁸ Per la lettura dei passi di papa Niccolò I (C. XXXIII q. II c. 6), di Agostino ed Ambrogio cfr. *supra*, n. 67.

⁶⁹ A. GENTILIS *De nuptiis*, cit., I. II, 8. Poche righe più oltre, allorché si sofferma sulla liceità dell'uccisione di un "sicarium manifestum", la conclusione di Gentili sarà piuttosto tagliente: "Nescio, quid magno theologo Augustino, et quid peritoeque iuris Ambrosio venerit in mentem" (ivi, p. 9).

⁷⁰ La specificazione, da parte di Agostino, dell'elemento della violenza è particolarmente significativa ("uiolenter sibi stupratorem irruentem") perché lo *stuprum*, di per sé, alla luce delle fonti, è la relazione carnale volontaria con una *virgo*, una *vidua*, un *puer*. Sul punto cfr. la letteratura citata dal Gentili in un'altra sua opera: A. GENTILIS *Ad titulum Codicis Ad legem Juliam de adulteriis Commentarius*, in G. MINNUCCI, *Alberico Gentili tra mos italicus e mos gallicus. L'inedito Commentario ad legem juliam de adulteriis*, Bologna, 2002 (Archivio per la Storia del diritto medioevale e moderno: Studi e Testi, 6), 31-36, 177, nella quale viene ampiamente trattato anche il tema dell'uccisione dell'adultera (ivi, 83-111 e *passim*).

di tentativo di stupro violento e di rapina a mano armata, si eserciti il diritto naturale di difendere la propria vita da una minaccia imminente e concreta? (“Atque si auctoritas principis, quod ex ipsoque Augustino alibi ostendi, iubentis, militare et pugnare, a peccato excusat: auctoritas maior iuris gentium non excusabit defensionem istam?”). La conclusione di Alberico è recisa: “Ratio naturalis potentior est omni edicto principis”⁷¹.

È il diritto naturale, quindi, inteso come complesso di regole di giustizia e di valori etico-sociali universali, fondati sulla natura razionale dell'uomo, che prevale anche sulla *potestas principis*; è il diritto naturale, definito da Alberico come *ius gentium* – con un evidente rinvio⁷², ancorché non esplicito, alla definizione gaiana di *Dig.* 1.1.9 (“...quod vero *naturalis ratio* inter omnes homines constituit, id apud omnes peraeque custoditur vocaturque *ius gentium*, quasi quo iure omnes gentes utuntur”) – che regola i comportamenti degli uomini, affrancandolo altresì dalla pretesa fondativa delle elaborazioni teologiche, idee che, com'è noto, caratterizzeranno il XVII secolo, soprattutto in quella parte dell'Europa che aveva ormai perduto l'unità politico-religiosa⁷³: un mondo del quale, per le sue vicende di intellettuale esule per motivi di religione, Alberico Gentili faceva pienamente parte.

⁷¹ A. GENTILIS *De nuptiis*, cit., 8, con allegato in margine *Decia. 3. cons. 123*. Cfr. TIBERII DECIANI *Responsorum volumen tertium*, Impressum Francof. ad Moen. impensis Sigis. Feyerabendii, 1589, ff. 262v-267v, dove però non ho individuato l'affermazione riportata da Gentili. Un testo simile si legge, invece, in: TIBERII DECIANI *Responsorum volumen quartum*, Impressum Francof. ad Moen. impensis Sigis. Feyerabendii, 1596, Resp. V, nel *Summarium*, al nu. 23, 28va: “Princeps non est solutus dictamine rationis naturalis” e, nel testo, 29vb, nu. 23). In relazione al rapporto del *princeps* con lo *ius divinum*, lo *ius naturae* e lo *ius gentium*, nel *De potestate regis absoluta* (1605), cfr. ALAIN WIFFELS, *Alberico Gentili e i fondamenti storico-concettuali del diritto comune europeo*, in *Alberico Gentili nel quarto centenario del De iure belli. Atti del Convegno: Ottava Giornata Gentiliana, San Ginesio - Macerata, 26-28 novembre 1998*, (Centro Internazionale di Studi Gentiliani), Milano, Giuffrè, 2000, 197-198.

⁷² Si noti che Alberico utilizza le espressioni *ius gentium* e *ratio naturalis* che sono proprie del frammento di Gaio (*Dig.* 1.1.9): “Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur. Nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis: quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur”.

⁷³ Sul punto cfr., da ultimo, I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, 2002, (Il Diritto nella storia, 9), 159-164.

Ai teologi⁷⁴, però, secondo il giurista, occorre continuare a riconoscere non solo la funzione di studiare ed approfondire il testo sacro, ma anche il compito di occuparsi dei rapporti fra gli uomini, col fine esclusivo di illuminarne la coscienza perché, nell’ottica gentiliana, foro esterno e foro interno, reato e peccato, debbono essere tenuti nettamente distinti. Lo si evince, ancora una volta dalla lettura del I Libro del *De nuptiis* nel capitolo intitolato “De lege ultima secundae tabulae”, nel quale Alberico riprende il tema, già presente nell’epistolario col Rainolds, relativo all’ultimo precetto della *secunda tabula* del Decalogo, che per brevità era stato racchiuso nell’espressione tratta dalla Scrittura “Non concupisces”⁷⁵. Tutto ciò che attiene alla coscienza – il cui unico giudice è Dio – essendo racchiuso nel segreto dell’animo, non può essere oggetto di sanzione umana, indipendentemente dal fatto che quest’ultima sia prevista dalla legislazione secolare o ecclesiastica. Entrambe, di per sé, debbono regolare, ed eventualmente punire, gli atti dell’uomo e gli effetti che ne derivano, ma non possono penetrare la *conscientia pura et interior*: un ambito quest’ultimo, quello del foro interno, che non riguarda la

⁷⁴ Proprio perché rispettoso della loro competenza, nella lettura dei passi della Scrittura Gentili farà spesso ricorso ai testi della Patristica e della teologia riformata: lo attestano i numerosissimi rinvii alla letteratura teologica rinvenibili nel *De nuptiis*. Fra questi, come ha sottolineato Alain Wijffels, si deve ricordare che il capitolo VI del Libro IV, dedicato al rapporto genitori-figli circa l’espressione del consenso a celebrare il matrimonio – tema che, essendo relativo alle relazioni umane, alla luce dei convincimenti gentiliani dovrebbe essere di pertinenza più (*magis*) giuridica che teologica – è intitolato *Audiuntur theologi*. Sebbene il suo contenuto richieda uno studio specifico ed approfondito, si può rilevare che, in apertura, subito dopo aver ricordato di aver utilizzato nella stesura del testo le opere teologiche e i passi scritturistici, il nostro giurista rinvia, condividendone il pensiero, ad Ambrogio e Tertulliano – dei quali sottolinea la competenza giuridica (*theologos... etiam et legum peritos*) – nonché alla legislazione giustiniana, alla letteratura classica, ad una vasta dottrina legale. Sul punto cfr. A. WIJFFELS, *Audiuntur theologi. Legal Scholarship’s claim on the «Second Table» in Alberico Gentili’s De nuptiis (1601)*, in *De rebus divinis et humanis: Essays in honour of Jan Hallebeek*, ed. H. DONDORP, M. SCHERMAIER, B. SIRKS, Göttingen, 2019, 497-512; G. MINNUCCI, *La Riforma, il diritto canonico e i giuristi protestanti: qualche spunto di riflessione*, in *Historia et Ius*, 15, 2019, paper 1, 15-19.

⁷⁵ Il riferimento è a *Exo.* 20.17: “Non concupisces domum proximi tui, nec desiderabis uxorem eius, non servum non ancillam non bovem non asinum nec omnia quae illius sunt”; cfr., inoltre, *Deut.* 5.21; *Rm.* 7.7; cfr. le epistole di Rainolds a Gentili del 5 agosto 1593 e del 25 gennaio 1594; la risposta di Gentili a Rainolds dell’8 febbraio 1594; ed infine la lettera di Rainolds a Gentili del 12 marzo successivo, edite in MINNUCCI, *Diritto e teologia* cit., 197, 252, 284-285, 305.

legge e il giurista, ma che deve essere riservato alla teologia⁷⁶: “...Vt humana dirigit lex scilicet ad actus externos, ac internos diuina. Vt iurisprudencia est manifesti vindex, theologia etiam occulti. Quæ Alciatus noster. Lex nostra non scrutatur conscientiam. Conscientia interior non pertinet ad legem humanam temporalem, nec ad ecclesiasticam. nemo enim de ea iudicat, nisi solus Deus. Quæ Baldus noster”.

Alla luce dei convincimenti espressi nel I Libro del *De nuptiis*, il *Silete theologi in munere alieno* del *De iure belli* (I.XII) – così come l’analogo *Sileant theologi: nec alienam temnant temere disciplinam* del *De nuptiis* (I.V) – non possono essere intesi, quindi, come un’aprioristica ingiunzione ai teologi di non occuparsi dell’uomo e delle sue azioni, ma come delle espressioni che tentano di definirne il ruolo comparandolo con quello dei giuristi i quali, peraltro, non possono ignorare quanto, da secoli, la teologia ha apportato alla storia della civiltà⁷⁷.

Superando, sostanzialmente, la bipartizione delle *tabulae* del Decalogo, anche perché l’ultimo dei precetti della seconda non poteva essere riservato, per la sua intrinseca natura, alla competenza dei giuristi, ma sostanzialmente confermando che, in ogni caso, la *secunda tabula*⁷⁸ riguarda maggiormente il giurista e non il teologo, il Gentili approda, così, alla sua visione conclusiva: ai teologi, sommi interpreti della Sacra Scrittura⁷⁹, compete la comprensione dei pre-

⁷⁶ A. GENTILIS *De nuptiis*, cit., 59, 63, Cfr., sul punto, MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., LIII, e nn. 120-122, ove lo scioglimento dei rinvii alle opere di Alciato e di Baldo degli Ubaldi.

⁷⁷ Si legga, a questo proposito, *l’Epistola Apologetica ad lectorem*, stampata al termine del *De nuptiis*, cit., s. n. (ma 688-689 dell’ed. Hanoviae, apud Haeredes Guil. Antonii, 1614), complessivamente meritevole di ulteriori approfondimenti, della quale sembra qui opportuno sottolineare il seguente passaggio: “Sic theologica alia multa ad nos pertinent, et plurimi propterea sunt tractatus theologicis in ciuilibus libris nostris: non vt ipsa statuamus, et doceamus nos, sed vt cognoscamus tamen, et suum cuique in iisdem adtribuamus. Sic et medica multa habemus: non sane ut ægrotis medicinam faciamus, verum ut intelligamus morbos tamen, et in ipsis quæstiones iustitiæ, ac iuris explicemus...”.

⁷⁸ Cfr. le epistole di Gentili a Rainolds del 7 luglio 1593 e del 15 luglio 1593, in MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., XXVI, n. 23: “...at moralia, et politica Sacrorum Librorum, aut nostra existimavi, aut certe communia nobis, et theologis...”; “...Communes sunt sacri libri; et in his, quæ spectant ad secundam tabulam, nostri magis, quam uestri...” Cfr. *supra*, n. 38.

⁷⁹ A. GENTILIS *De nuptiis*, cit., 89: “Do ego theologis ius magni testimonii de Scripturis sacris omnibus. honorem quasi præcipuis earundem adseruatoribus defero.

cetti divini regolatori delle azioni dell'uomo col fine esclusivo di illuminarne la coscienza; ai giuristi, anche alla luce del testo sacro, resta il compito di *definire explicare* – nell'ambito delle relazioni umane – *quid in quaque quaestione est iuris*⁸⁰: un compito al quale il giurista attende, attraverso un continuo sforzo interpretativo, ricorrendo non solo alle norme dello *ius civile*, e ad un'ampia gamma di altre fonti, fra le quali, ovviamente, le elaborazioni dottrinali, ma soprattutto ai principii del diritto naturale inteso come complesso di regole di giustizia e di valori etico-sociali universali, fondati sulla razionalità umana (*ius gentium*), senza peraltro ignorare l'esistenza del diritto divino: diritti dai quali nemmeno il Sovrano potrà mai prescindere⁸¹.

Abstracts

“Silete theologi in munere alieno” (*De iure belli*, I.XII) e “Sileant theologi: nec alienam temnant temere disciplinam” (*De nuptiis*, I.V) sono due note espressioni utilizzate da Alberico Gentili tra la fine del XVI secolo e l'inizio del XVII. L'autore ne indaga le premesse studiando il pensiero del *regius professor* di *civil law* a Oxford sul rapporto tra diritto, teologia e religione, nonché sul ruolo e le

Supremos earum adsertores facile agnosco. Nam quis censeat, si locutus sit Deus, necne, melius his, qui penitius cum Deo sunt?”

⁸⁰ Ivi, 57. Per un esame più ampio della posizione gentiliana sul punto cfr. MINNUCCI *Alberico Gentili iuris interpret*, cit., 19-60.

⁸¹ Cfr. A. GENTILIS *De nuptiis*, cit., 38: “Vt ius a iure distinguitur respectu eorum, inter quos est. Sic ius dicitur ciuile, quod ciuitas constituit *sibi*, quod constitutum *iis est, qui sunt eiusdem ciuitatis*. Ius gentium dicitur, quod naturalis ratio *inter omnes gentes constituit*: quod hominibus *inter se commune est*. Hoc appellat ius hominum, aiuntque situm *in generis humani societate*. Et itaque dum alii non vident, ius esse inter bruta, et homines etiam negant, ius aliquod esse naturale, quod homines teneat, et animalia. Quia ius non sit, vbi communio non est. et nobis cum brutis nulla communio est. Et erit igitur ius humanum, quod inter homines est. ius autem diuinum, quod est, non dico inter Deos, vt olim ex parte aliqua dixissent ethnici (*sunt superis sua iura etc. Rescindere nunquam diis licet acta Deum*). Sed quod est inter personas Trinitatis sanctissime, et quod inter Deum, et hominem est”. Concetti espressi pressoché alla lettera nella corrispondenza col Rainolds dell'8 febbraio 1594 (cfr. MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., XLIV, 226; cfr. *supra*, n. 30). Sul punto cfr. MINNUCCI, *Alberico Gentili iuris interpret*, cit., 37-38 ove si sottolinea la dipendenza del pensiero gentiliano dal testo di Gaio (*Dig.* 1.1.9); cfr., inoltre, con riferimento alle opere gentiliane successive: A. WIJFFELS, *Le disputazioni di Alberico Gentili sul diritto pubblico*, in *Alberico Gentili. La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale. Atti del Convegno. Dodicesima Giornata Gentiliana (San Ginesio, 22-23 sett. 2006)*, Milano, Giuffrè, 2008, 249-261. Cfr. inoltre, *supra*, n. 71.

competenze del teologo e del giurista. Molte delle opere nelle quali il giurista affrontò questi temi apparvero tra il 1585 e il 1593: *De legationibus libri tres* (1585), *De iure belli Commentatio prima* (1588), *Commentatio ad legem III. Codicis de professoribus et medicis* (1593). Risale agli anni 1593-1594 una controversia epistolare su questi temi tra Gentili e il teologo puritano John Rainolds. Il carteggio, recentemente edito, preannuncia la posizione finale di Gentili, che troverà piena espressione nei *De iure belli libri III* (1598) e nel Libro I dei *Disputationum de nuptiis libri VII* (1601).

“Silete theologi in munere alieno” (*De iure belli*, I.XII) and “Sileant theologi: nec alienam temnant temere disciplinam” (*De nuptiis* I.V), are two well-known expressions used by Alberico Gentili between the end of the 16th century and the beginning of the 17th. The author investigates the premises by studying the thought of the *regius professor* of civil law at Oxford about the relationship between law, theology and religion as well as the roles and competences of the theologian and the jurist respectively. Many of the Gentili’s works on these issues appeared between 1585 and 1593: *De legationibus libri tres* (1585), *De iure belli Commentatio prima* (1588), *Commentatio ad legem III. Codicis de professoribus et medicis* (1593). In addition, an epistolary controversy between Gentili and the puritan theologian John Rainolds over this topic occurred in the years 1593-1594. The correspondence, recently edited, heralds the final Gentili’s position, which will be completely expressed in the *De iure belli* (1598) and Book I of *Disputationum de nuptiis libri VII* (1601).